



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/05/2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 23/04/2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2016

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 21/03/2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 27/7/2020

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2021

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 25/05/2023

Indice

Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Istituzione del tributo	4
Art. 3 – Natura del tributo	4
Art. 4 – Presupposto impositivo	4
Art. 5 – Base imponibile	5
Art. 6 – Obbligazione tributaria	5
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento	6
Art. 8 – Soggetto attivo	7
Art. 9 – Soggetti passivi	7
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche	7
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche	9
Art. 11-bis – Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta.....	10
Art. 12 – Esclusioni	13
Art. 12-bis – Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali.....	15
Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni	16
Art. 13 bis – Riduzioni per gli iscritti all’Albo dei Compostatori	18
Art. 14 – Piano Finanziario	19
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	19
Art. 16 – Tributo provinciale.....	20
Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo.....	20
Art. 18 – Dichiarazione	22
Art. 19 – Attestazione	22
Art. 19 bis – Aggiornamento banca dati tributaria.....	23
Art. 20 – Accertamento.....	23
Art. 21 – Norme transitorie e finali.....	24

Art. 22 – Accertamento con adesione	24
Articolo 23 - Sanzioni e interessi.....	24
Articolo 24 - Funzionario responsabile	25
Articolo 25 - Riscossione coattiva	25
Articolo 26 - Somme di modesta entità (importi minimi).....	25
Articolo 27 - Rimborsi.....	26
Articolo 28 - Contenzioso	26
Articolo 29 - Norme transitorie e finali	26

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Albissola Marina, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettricità, acqua, gas, ecc.) ovvero il rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o il rilascio da parte del titolare dell'attività di dichiarazioni a pubbliche autorità determinano la presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o conduzione del locale o dell'area e della conseguente idoneità alla produzione di rifiuti.

2-bis. *abrogato*

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui all'articolo 4.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo per la produzione di rifiuti speciali (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 10%.

Art. 6 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile di cui all'articolo 4.

2. L'obbligazione tributaria termina il primo giorno del mese successivo a quello in cui è cessato il presupposto imponibile di cui all'articolo 4.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 18 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate all'art. 10.

Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disciplinato dal successivo articolo 14.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio così come definiti dalla competente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e elaborati, validati e comunicati dall'Ente territorialmente competente ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif e ss.mm.ii..

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Albissola Marina sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4.

2. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere

dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di occupanti), si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità.

Per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti potranno essere considerate le risultanze anagrafiche dell'abitazione di residenza soltanto qualora il contribuente presenti apposita autocertificazione nella quale dichiara che l'alloggio non viene locato e non viene utilizzato in modo continuativo nel corso dell'anno impegnandosi a comunicare al comune di Albissola Marina eventuali variazioni.

Per gli alloggi a disposizione di soggetti non residenti potranno essere considerate le risultanze anagrafiche del Comune di residenza soltanto qualora il contribuente presenti all'ufficio tributi una autocertificazione anagrafica riferita alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione nella quale dichiara che l'alloggio non viene locato e non viene utilizzato da soggetti diversi dal proprio nucleo familiare, impegnandosi a comunicare al comune di Albissola Marina eventuali variazioni.

I documenti di cui al presente comma vanno trasmessi all'ufficio tributi del Comune di Albissola Marina entro i termini di cui al successivo articolo 18, comma 1. Per l'anno 2016 il termine del 31 gennaio è prorogato al 30 settembre 2016.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

4-bis. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.

5. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili pertinenziali ad abitazioni si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica. Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.

Art. 11 – Categorie utenze non domestiche

1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

Codice	Categoria
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri</i>
2	<i>Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>
3	<i>Distributori carburanti, impianti sportivi</i>
4	<i>Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)</i>
5	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
6	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
7	<i>Supermercati e ipermercati di generi misti</i>
8	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
9	<i>Discoteche, night club</i>
10	<i>Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
11	<i>Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito</i>
12	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli</i>
13	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista</i>
14	<i>Ospedali, case di cura e riposo</i>
15	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>
16	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
17	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio</i>
18	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>
19	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>
20	<i>Stabilimenti balneari</i>

1-bis. L'inserimento in una delle categorie di cui al comma precedente avviene sulla base dell'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Nel caso in cui all'interno del medesimo immobile siano svolte attività distintamente classificate, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di

estensione non inferiore a 20 mq, si applicano le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

5. Per le utenze non domestiche inutilizzate si applica la tariffa corrispondente alla categoria n. 2 di cui al precedente comma 1.

Art. 11-bis – Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti o determinate tipologie di rifiuti distinte per codice EER, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In caso di fuoriuscita parziale dal servizio pubblico di raccolta, il conferimento e l'avvio a recupero mediante soggetti esterni dovrà avvenire con riferimento ai rifiuti complessivamente prodotti afferenti allo specifico codice EER.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato deve essere comunicata mediante apposita dichiarazione all'ufficio Tecnico/Ambiente e all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nella comunicazione di richiesta di fuoriuscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER, così come identificati all'elenco L-quater alla parte IV del D. lgs 152/2006.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa al comune tramite PEC utilizzando l'Allegato 1, modello di "Comunicazione per il recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico" contenuto nella DGR Liguria n. 215/2021 ed allegando idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale, per il periodo minimo di 2 anni, con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di

recupero dei rifiuti (gestori di impianti di primo conferimento che effettuano il recupero di rifiuti anche R13).

Con la comunicazione di uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche deve essere presentata la seguente documentazione:

- 1) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- 2) una attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. L'Ufficio Tecnico/Ambiente trasmette al soggetto competente (al Gestore in caso di affidamento del servizio da parte del Comune ovvero all'Autorità d'Area omogenea savonese in caso di affidamento d'Ambito) i nominativi delle utenze che hanno comunicato il recupero al di fuori del servizio pubblico e, successivamente, gli eventuali quantitativi di avvenuto recupero attestati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a cura dell'utenza non domestica e dell'impianto di destino.

2-bis. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare all'ufficio Tecnico/Ambiente e all'Ufficio Tributi del Comune tramite PEC, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente mediante la trasmissione della attestazioni di avvenuto recupero utilizzando la modulistica allegata alla DGR Liguria 215/2021 (Allegato 3a, modello di "Attestazione di avvenuto recupero a cura dell'utenza non domestica interessata e Allegato 3b, modello di "Attestazione di avvenuto recupero a cura dell'impianto di destino). Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta dall'Ufficio Tributi all'interno del primo avviso di pagamento utile.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata ai fini dell'avvio a recupero o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile del tributo.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico e che dimostri di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapacienza.

4. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio Tecnico/Ambiente del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio Tecnico/Ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio. La richiesta di riprendere ad usufruire del servizio pubblico dovrà essere trasmessa tramite PEC al Comune utilizzando l'Allegato 2, modello di "Richiesta di reintegro nel servizio pubblico di raccolta" della DGR Liguria 215/2021.

4-bis. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al comma precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del

servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. La scelta di avvalersi di altro soggetto per il conferimento dei rifiuti presuppone il divieto di conferimento al servizio pubblico dei rifiuti di cui alla comunicazione effettuata. Ne consegue che alle utenze non domestiche che optano per l'uscita dal servizio pubblico, non è consentito l'utilizzo dei cassonetti stradali per la raccolta differenziata; le utenze non domestiche che optano per l'uscita dal servizio pubblico solo per una parte dei rifiuti urbani, corrispondente ai codici EER inseriti nella comunicazione di cui al comma 2, non possono utilizzare i cassonetti stradali della raccolta differenziata destinati alle tipologie di rifiuti per le quali è stato scelto di uscire dal servizio pubblico. La scelta di non avvalersi interamente o in parte del servizio pubblico di raccolta comporta l'obbligo di restituzione di eventuali contenitori e tessere forniti dal gestore entro il 1° gennaio dell'anno da cui decorre la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta.

7. Il Comune, anche attraverso il soggetto gestore del servizio, ha la facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza dei dati inviati in rapporto all'attività svolta ed alla quantità di rifiuti prodotti. In caso di dichiarazioni mendaci o comportamenti non corretti, oltre al recupero della TARI dovuta, verranno applicate le sanzioni ed i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

a) i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti ad esempio i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

b) *abrogata*

c) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

d) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base a norme vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante autocertificazione documentata dai relativi formulari rifiuti, registri di carico e scarico, contratti di smaltimento;

e) le unità immobiliari non utilizzate, chiuse o prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

f) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione rientranti nella fattispecie di cui alle lettere b), c), d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001 purché tale circostanza sia confermata da idoneo atto abilitativo all'esecuzione dei lavori presentato all'Ufficio Tecnico del Comune, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile; per godere dell'esclusione temporanea il contribuente oltre alla documentazione comprovante le condizioni dei locali, dovrà produrre comunicazione di temporanea dimora presso altra utenza, indicando l'immobile presso il quale alloggerà insieme al proprio nucleo familiare.

1-bis. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, deve fornire idonea dimostrazione, attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma precedente e della data del suo verificarsi. L'esclusione decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa e il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della dichiarazione. Ai fini della verifica delle circostanze

sopra elencate, il contribuente, all'atto di consegna dell'apposita documentazione dovrà consentire l'accesso al personale comunale, con preavviso di almeno 7 giorni, ai locali ed aree per cui richiede l'esclusione.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. *abrogato*

3-bis. *abrogato*

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi dei commi 1 e 3-bis verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12-bis – Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:

1) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;

2) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali;

3) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.

2. Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente.

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata entro il termine di cui al successivo articolo 18.

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni

1. *abrogato*

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 400 metri lineari.

4. E' prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre riportare la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti,

calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti urbani avviati a riciclo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione.

In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal precedente articolo 11-bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Il tributo è ridotto:

a) del 30 per cento in caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

a-bis) di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso;

b) del 30 per cento in caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) del 5 per cento in caso di abitazioni con unico occupante residente nel territorio di Albissola Marina;

d) del 30 per cento in caso di fabbricati rurali ad uso abitativo.

6. La TARI non è dovuta per le seguenti fattispecie:

a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;

b) i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, oratorio);

c) le abitazioni e relative pertinenze occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio- economiche, le quali devono essere attestate dal settore servizi sociali;

d) i locali utilizzati dalla Casa di Riposo di proprietà comunale.

7. La TARI è ridotta del 50% per le aree esterne delle attività commerciali assoggettate regolarmente al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 6 e 7 trovano copertura mediante apposita autorizzazione di spesa assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

9. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal primo giorno del mese successivo e vengono meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo, con riferimento alla data di presentazione della richiesta. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 60 per cento della tariffa.

Art. 13 bis – Riduzioni per gli iscritti all'Albo dei Compostatori

1. Agli iscritti all'Albo dei Compostatori del Comune di Albissola Marina, gestito dall'Ufficio Ambiente, che hanno rinunciato al conferimento del rifiuto umido, è attribuita una diminuzione della tassa dei rifiuti pari al 5% dell'importo dovuto relativamente alle utenze domestiche ad uso abitativo indicate sulla domanda di iscrizione e relative pertinenze, a far data dall'anno tributario successivo a quello della domanda.

Art. 14 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario (MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif e s.m.i..
2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia così come individuati dal MTR di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019 e s.m.i..
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta ai soggetti di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta di questi ultimi.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo denominato TARI giornaliera, da applicare in base al numero dei giorni di occupazione concessi rispetto all'anno solare. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo riferito alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
3. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

4. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della TARI giornaliera da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.

4-bis. Per le utenze diverse da quelle di cui al comma precedente, ovvero quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il tributo può essere versato direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione dell'apposito modulo.

4-ter. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione e agli interessi.

4-quater. Si considerano produttive di rifiuti ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 16 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola

rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.

3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, la piattaforma PAGOPA, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. La TARI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Albissola Marina.

5. Le scadenze dei versamenti sono fissate annualmente dal Consiglio Comunale all'interno della Delibera di approvazione delle tariffe.

6. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 5, per il versamento ordinario del tributo dovuto a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere stati beneficiari per l'annualità precedente a quella di competenza del tributo del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione di trovarsi in condizioni economiche disagiate o in situazioni di momentanea difficoltà;

c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della seconda rata di cui all'Avviso di Pagamento TARI ricevuto per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

Art. 18 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

1-bis. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al precedente comma 1.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro 90 giorni solari, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è cessato il presupposto imponibile.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. La dichiarazione deve essere consegnata agli uffici comunali a mano, a mezzo posta, a mezzo fax o mediante Posta Elettronica ordinaria e Posta Elettronica Certificata e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi.

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.

Art. 19 – Attestazione

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 13, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.

2. L'attestazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la sussistenza o la variazione dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 13 comma 9. Potranno essere accolte attestazioni tardive solo se accompagnate da idonea documentazione che certifichi l'insorgenza del beneficio.

3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19 bis – Aggiornamento banca dati tributaria

1. Fermo restando l'obbligo a carico dell'utente di presentare la dichiarazione entro i termini di cui all'art. 18, l'attivazione, la variazione e la cessazione di un'utenza la TARI può anche avvenire d'ufficio nella circostanza in cui il Comune venga a conoscenza di dati certi ed incontrovertibili, comprovanti l'inizio o la fine dell'utilizzo del servizio, oppure la modifica della situazione oggetto del tributo (atti notarili, contratti di locazioni, subentri per successione, contratti di comodato, acquisizione di residenza sul territorio comunale, decessi ecc.).

2. L'utente è in ogni caso tenuto a verificare la correttezza dell'avviso di pagamento ricevuto e a comunicare ogni variazione che determini un ricalcolo del tributo TARI compilando gli appositi moduli messi a disposizione dal Comune (cessazioni, variazioni, iscrizioni).

Art. 20 – Accertamento

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Albissola Marina. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 21 – Norme transitorie e finali

Abrogato

Art. 22 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia generale delle entrate, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 23 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al successivo articolo 24 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 24 - Funzionario responsabile

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 25 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al precedente articolo 20, comma 1, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Articolo 26 - Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.

3. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo ipotesi di reiterazioni di violazioni degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 27 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Albissola Marina, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito a titolo dello stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 26 comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 28 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; le eventuali modifiche deliberate successivamente si intendono applicabili dal termine di efficacia previsto nelle deliberazioni stesse.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.